

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 maggio 2020, a Verona

tra

Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo alle quali si applica il CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione;

(di seguito la o le “Società”)

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell’art. 11 CCNL rappresentate da:

- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- FNA
- SNFIA
- UILCA UIL

(di seguito le “OO.SS.”)

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)

premesso che:

- le Parti intendono richiamare il protocollo, sottoscritto in data 24 marzo 2020 da Ania e Segreterie Nazionali delle OO.SS., sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- le Parti, in data 31 marzo 2020 e in data 16 aprile 2020, hanno sottoscritto due accordi in ragione delle condizioni particolarissime ed eccezionali venutesi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e delle sue possibili evoluzioni, confermando e integrando i precedenti accordi. Tali intese sono finalizzate alla fruizione dei permessi e delle ferie temperando le esigenze dei lavoratori e le necessità organizzative delle Società, oltre ad avere lo scopo di non incrementare il monte ferie e permessi e, anzi, di favorirne il relativo godimento;
- Le Parti concordano sulla necessità di individuare degli strumenti utili a favorire la gestione di questo momento anche in ottica solidaristica, sulla base di quanto a oggi noto, al fine di consentire ai Lavoratori di poter proficuamente bilanciare le esigenze lavorative con quelle della vita privata;
- il presente accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente a cui si applica il CCNL per il personale amministrativo delle imprese di assicurazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In particolare, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Parti intendono proporre domanda al Fondo Intersettoriale di Solidarietà per l'accesso all'assegno ordinario prevedendo che, nel periodo temporale dal 24 febbraio al 27 settembre 2020, per una durata massima di 18 settimane, si procederà come segue:

- periodo 24 febbraio – 20 marzo 2020 n. 4 settimane, n. 87 persone, n. 638 giornate complessive;
- periodo 22 giugno – 27 settembre 2020, si farà ricorso all'utilizzo integrale delle ferie e festività soppresse maturate negli anni precedenti e fino al 31 maggio 2020 (il maturato 2020 è convenzionalmente di 12 giornate), nonché all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà, per un totale di almeno 20 giornate. Le giornate di assegno ordinario potranno essere al massimo 20.

Ferma la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avverrà senza pregiudizio e nocumento alcuno per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione dell'attività lavorativa (con esclusione del buono pasto). I periodi di sospensione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore/lavoratrice interessato/a (a puro titolo semplificativo: TFR, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).

3. Le Parti concordano nel procedere come di seguito:

A) Dipendenti abilitati alla modalità “Smart Working Prevenzione”

Per il periodo indicato, saranno previste fino a 5 giornate settimanali di sospensione dell'attività lavorativa, che saranno coperte con altrettante giornate di ferie o festività soppresse maturate e non godute entro il 31 maggio 2020. Nel momento in cui gli istituti sopra indicati saranno esauriti, si farà ricorso all'assegno ordinario di solidarietà.

Per garantire la necessaria operatività aziendale, la distribuzione temporale delle predette giornate di sospensione dovrà essere concordata con il responsabile diretto.

B) Dipendenti non abilitati allo “Smart Working Prevenzione”

Per il periodo indicato, saranno previste 5 giornate settimanali di sospensione dell'attività lavorativa, che saranno coperte con altrettante giornate di ferie o festività soppresse maturate e non godute entro il 31 maggio 2020. Nel momento in cui gli istituti sopra indicati saranno esauriti, si farà ricorso all'assegno ordinario di solidarietà.

4. Coloro i quali hanno 2 o più figli fino a 12 anni o devono, ai sensi dell'art. 6.7 CCA vigente, assistere familiari con gravi infermità, potranno beneficiare di ulteriori giorni di assegno ordinario fino a un massimo di 15 a condizione che, al momento della sottoscrizione del presente accordo, abbiano già esaurito e/o pianificato al 30 giugno 2020, tutte le ferie e le festività soppresse, maturate/i al 31 maggio 2020.
5. I giorni previsti dovranno essere inseriti nell'applicativo Infinity entro il 22 giugno 2020. In mancanza, le Società indicheranno quali giorni fruire. La pianificazione potrà essere successivamente modificata, sempre nel rispetto del termine del 27 settembre 2020 con contestuale diversa programmazione previo accordo con il proprio diretto responsabile.
6. Le Società si impegnano a limitare il più possibile il ricorso al lavoro straordinario nel periodo oggetto del presente accordo.
Le Parti si impegnano a riprendere a brevissimo i lavori del tavolo di confronto volto all'analisi e al contenimento del lavoro straordinario.

Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa anche in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo

- FIRST CISL

- FISAC CGIL

- FNA

- SNFIA

- UILCA UIL